

# I pareri di regolarità tecnica e contabile: le indicazioni della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/05/2024

Come è noto, compete al responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), esprimere un parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall'art. 147 del TUEL, a mente del quale *"Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*.

Il successivo art. 147 bis afferma, al contempo, che *"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente"*.

Pertanto, il legislatore ha inteso differenziare il contenuto del controllo di regolarità amministrativa e contabile (di competenza del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dal controllo contabile che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile, di competenza del responsabile di ragioneria, ha riguardo all'aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento, attraverso, anche, l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, nella recente sent. n. 183/2024, depositata lo scorso 30 aprile, ne deriva che la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Di contro, con il parere di regolarità contabile il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di

bilancio dell'ente e, a tal fine, nell'esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

1. la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
2. il corretto riferimento (si sottolinea: effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Orbene, secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell'emissione del proprio parere di regolarità contabile.

Da tutto quanto sopra, anche con riferimento a quanto affermato in ordine alle funzioni e responsabilità del segretario comunale, si ritiene che il parere di regolarità contabile non possa che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo (cfr., in termini, Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 185/2019).

Il controllo sulla legittimità degli atti precipuamente indirizzato alla correttezza contabile degli stessi è, quindi, assunto:

- in via preventiva dal responsabile del servizio finanziario,
- nella fase successiva dal segretario comunale, con compiti direttivi.